ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 17

Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali

Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare. Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.

Versione in vigore dal 7 maggio 1968, non più in vigore dal 9 gennaio 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della scuola materna statale
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-scuola-materna-statale/art-17-carriera-e-trattamento-economico-del-personale-delle-scuole-materne/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it